

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Pontey. Modifiche all'Ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

- l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

- ordinanza del Ministero della salute 22 marzo 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 "*Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020*";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79 che, nell'abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale e della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020, con la quale - fermo restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti - sono state adottate misure maggiormente restrittive con riferimento al territorio del Comune di Pontey, a decorrere dalle 00.00 di lunedì 23 marzo u.s. fino a nuovo provvedimento, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

ATTESO che con tale ordinanza è stato disposto il divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Pontey da parte di tutti gli individui comunque presenti nello stesso;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 153 del 10 aprile 2020, con la quale, a fronte di quanto evidenziato dall'autorità sanitaria, in merito al miglioramento della situazione epidemiologica sul territorio comunale, è stato, consentito l'accesso veicolare al territorio comunale, presso un unico varco, a decorrere dalle 00.00 di sabato 11 aprile 2020;

VISTA la nota prot. n. 2098 in data 24 aprile 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Pontey, tenuto conto del progressivo miglioramento della situazione sanitaria, chiede che gli altri due accessi veicolari, ancor oggi chiusi, possano essere riaperti al fine di consentire agli abitanti di Pontey, che non dispongono peraltro di mezzi pubblici, di poter percorrere la strada dell'Envers sia in direzione di Chambave che in direzione di Châtillon;

CONSIDERATO che l'Unità di crisi ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la modifica della precedente ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020, come già modificata dall'ordinanza n. 153 del 10 aprile 2020, al fine di consentire, in un'ottica di gradualità, l'accesso veicolare presso i due varchi attualmente chiusi, posti sulla strada dell'Envers;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate sono afferenti a situazioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

SU PROPOSTA dell'Unità di Crisi;

ORDINA

Ferme restando, per quanto non specificatamente disciplinato dalla presente ordinanza, le disposizioni nazionali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus, a modifica della precedente ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020, come già modificata dall'ordinanza n. 153 del 10 aprile 2020, è disposta l'apertura al transito veicolare dei due accessi al territorio comunale di Pontey, attualmente chiusi, come meglio indicati nella mappa allegata.

La presente ordinanza ha validità **dalle ore 09.00 di sabato 25 aprile 2020.**

La presente ordinanza:

- è notificata al Sindaco del Comune di Pontey, per esecuzione;
- è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compresi il Corpo forestale della Valle d'Aosta e la Polizia locale del Comune di Pontey, alle Forze armate e al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, per notizia e/o per esecuzione;
- è comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Dirigente della Struttura Enti Locali, al Commissario dell'Azienda USL, alla Croce Rossa Italiana e al Volontariato organizzato di Protezione civile per notizia;
- è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, sul sito istituzionale del Comune di Pontey e sul Bollettino Ufficiale della Regione; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione

Renzo Testolin

ORDINA

